



**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO – TRATTATIVA  
DIRETTA N. 4509588**

**SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER ESIGENZE  
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO  
CASTELNUOVO SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA**

**CIG: B26BEC7D8A  
Codice Ufficio: N BURHY**

**Art. 1 - Oggetto di fornitura**

La presente trattativa diretta ha ad oggetto un servizio di smaltimento rifiuti.

Tipologia del rifiuto	codice CER	Q.tà stimata (KG)
Apparecchiature elettriche/elettroniche fuori uso	160214	1000
Rottami ferrosi	170405	1000
Rifiuti ingombranti	200307	4000
Lampade al neon	200121	100
Videoterminali	160213	800
Legno	170201	3000
Apparecchiature fuori uso cont. HCFC, HFC	160211	100

I rifiuti sopra descritti sono collocati presso i locali seminterrati visionati in sede di sopralluogo.

Il servizio prevede la raccolta dei rifiuti, il successivo caricamento su appositi autocarri/automezzi dell'operatore economico affidatario ed infine il trasporto e conferimento presso impianti di destinazione autorizzati.

Il servizio dovrà essere svolto in due momenti temporali diversi:

- entro n. 10 giorni dalla stipula del contratto dovranno essere ritirate le apparecchiature fuori uso contenenti HFCE, HFC;
- entro il mese di settembre dovranno essere ritirate le altre tipologie di rifiuto.

La raccolta dei rifiuti sarà effettuata previo rilascio di una copia del Formulario di Identificazione (FIR) contenente, oltre ai dati esatti relativi al produttore, al trasportatore ed all'impianto di destinazione, anche la descrizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti raccolti.

Copia dello stesso FIR, regolarmente controfirmato per accettazione dall'impianto di destinazione, sarà restituita al produttore nei termini di legge a mezzo pec al seguente indirizzo: [matematica@cert.uniroma1.it](mailto:matematica@cert.uniroma1.it).

Il servizio dovrà essere svolto seguendo le indicazioni riportate nel DUVRI, allegato alla documentazione amministrativa della presente trattativa diretta.

**Art. 2 – Corrispettivo previsto**

Il Corrispettivo previsto – nell'ipotesi in cui si addivenga alla stipula della presente trattativa diretta – si intenderà pari all'offerta economica presentata dalla controparte.

Gli oneri per la sicurezza si computano pari ad 208,56 + IVA 22%, secondo quanto previsto dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008.

Il costo della manodopera è stimato ad euro 4.500,00 + IVA 22%.

L'impresa, inoltre, è tenuta ad osservare integralmente la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore.



### **Art. 3 - Modalità di esecuzione, consegna e pagamento**

Con la stipula del contratto, l'operatore economico affidatario si impegna ad eseguire il servizio di cui all'art. 1 entro il 30.09.2024; in ogni caso la raccolta dovrà essere effettuata previo accordo con la scrivente stazione appaltante.

Eventuali modifiche al succitato cronoprogramma dovranno essere concordate tra le parti.

Il corrispettivo verrà erogato dopo emissione di apposita fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento delle singole forniture sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI) attraverso bonifico su conto corrente dedicato del quale l'impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i..

Tutte le spese relative alla fornitura richiesta sono a carico esclusivamente dell'aggiudicatario e devono ritenersi pienamente inglobate nel corrispettivo contrattuale.

### **Art. 4 – Modalità di pagamento e fatturazione**

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI) attraverso bonifico su conto corrente dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Impresa nonché alla verifica della regolare erogazione dei servizi richiesti.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico. Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il codice IPA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" un\_lsrn
- il Codice Ufficio N BURHY
- la fornitura oggetto di fatturazione
- il CIG: B26BEC7D8A
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Le fatture devono essere intestate a: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Matematica, Piazzale Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma (RM).

### **Art. 5 – Perfezionamento del contratto e documentazione amministrativa**

Il Contratto di appalto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MEPA). Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- Il presente Capitolato amministrativo;
- Offerta economica del contraente e relativa documentazione;

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dal Contraente sul portale "acquistinretepa.it". Il presente capitolato amministrativo deve essere firmato dal concorrente e caricato sul portale "acquistinretepa.it". Con la sua sottoscrizione il concorrente ne accetta termini e condizioni quale parte integrante della documentazione contrattuale.

La stipula della presente trattativa diretta è altresì subordinata alla presentazione:

- di documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- di apposita autodichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'operatore economico relativa ai dati aziendali, CC Dedicato, CCNL;
- del patto di integrità stipulato tra le parti (allegato alla presente trattativa);



- DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza);

Eventuali false attestazioni saranno perseguite secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

#### **Art. 6 - Garanzie**

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario deve produrre garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023 nella misura del 5% dell'importo contrattuale (misura ridotta ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 36/2023), a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'aggiudicatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'aggiudicatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La stazione appaltante autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo la verifica di conformità finale/certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 7 – Modifiche contrattuali e revisione dei prezzi**

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 120 del Codice può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:



- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
  - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

Trattandosi di una fornitura ad esecuzione istantanea non è previsto l'istituto della revisione dei prezzi.

#### **Art. 8 - Subappalto**

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

È possibile per l'affidatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'affidatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'affidatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell'affidatario.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.



#### **Art. 9 - Penali**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'affidatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'affidatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'affidatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

#### **Art. 10 - Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro**

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. Per la presente procedura di acquisto il CCNL individuato è: IGIENE AMBIENTALE AZIENDE PRIVATE.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la scrivente stazione appaltante procederà ad acquisire la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D. Lgs. 36/2023.

L'affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. A richiesta della stazione appaltante, l'affidatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto. La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi



obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'affidatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge. Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

#### **Art. 11 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.. Nel caso in cui l'affidatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. L'affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica: [matematica@cert.uniroma1.it](mailto:matematica@cert.uniroma1.it). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa. Si precisa, altresì, che l'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Infine, l'affidatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **Art. 12 – Recesso**

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'affidatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.



### **Art. 13 – Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati: a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012; c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022; d) superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto; e) cessione del contratto, da parte dell'affidatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice; f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni; g) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.; h) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto; i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto; j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti; k) subappalto non autorizzato; l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'affidatario. Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'affidatario, il RUP o il Direttore dell'esecuzione [se nominato] assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali. Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.





#### **Art. 14 – Regolare esecuzione**

La verifica di conformità è effettuata per il tramite del RUP alla regolare esecuzione dei servizi di cui all'art. 1.

#### **Art. 15 - Controlli delle autocertificazioni**

La presente stazione appaltante verifica necessariamente:

- a) la sussistenza di apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) per un campione significativo degli affidamenti, la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera a), secondo quanto prescritto dall'art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) il casellario ANAC;
- d) il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e) la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A., in relazione a specifiche attività (es. iscrizione nelle cd. white-list di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 per le attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose).

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ovvero di mendacità delle autodichiarazioni rilasciate, è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fermo restando l'applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore dell'affidamento.

#### **Art. 16 – Antipantouflage**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage/revolving doors), l'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante. L'affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 17 - Dati personali**

Con la stipula del contratto, l'affidatario autorizza formalmente il Dipartimento di Matematica della Sapienza – Università di Roma ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui alle parti del presente documento, ai fini della procedura di appalto.

Inoltre, l'accettazione della presente trattativa diretta, l'affidatario dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D. Lgs n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con Strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento di affidamento di servizi di cui all'art. 1, e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari ed agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante ed agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che ne



faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. Con l'accettazione della presente trattativa diretta, l'affidatario dichiara di aver preso visione della tabella riepilogativa del trattamento dei dati finalizzato all'acquisto di beni e servizi e stipula di contratti, messa a disposizione dalla stazione appaltante in osservanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 - RPGD relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si allega (Allegato n. 1).

#### **Art. 18 - Patto di integrità**

Il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo e il soggetto Contraente si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza al fine dell'affidamento del servizio e della corretta esecuzione dello stesso, come stabilito da apposito Patto di integrità siglato tra le parti. Il mancato rispetto del Patto di integrità comporta l'esclusione automatica dalla presente procedura/la risoluzione del contratto.

#### **Art. 19 – Codice di Comportamento**

Con l'accettazione della presente trattativa diretta, l'operatore economico affidatario dichiara che si conformerà con quanto disposto dal Codice etico e di comportamento della Sapienza Università di Roma, consultabile al seguente link:

[https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field\\_file\\_allegati/codice\\_etico\\_prot\\_def.pdf](https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/codice_etico_prot_def.pdf) Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento comporta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 20 – Obbligo di riservatezza**

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'affidatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo. In particolare, l'affidatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'affidatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'affidatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

#### **Art. 21 – Responsabile Unico del Progetto**

Il Responsabile Unico di Progetto è il dott. Stefano Di Ruzza.

Dati di contatto: e-mail: [stefano.diruzza@uniroma1.it](mailto:stefano.diruzza@uniroma1.it); tel. 06 49913273.



**Art. 22 - Foro competente**

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 11.07.2024

F.to Il Responsabile Amm.vo Delegato  
Dott. Davide Ludovico

**Allegato n. 1 - Tabella riepilogativa trattamento dei dati finalizzato all'acquisto di beni e servizi e stipula di contratti**

	<b>Elementi considerati</b>
<b>Descrizione del trattamento</b>	<p>Il dato è trattato per consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con l'Ateneo al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi;</li><li>• coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale;</li><li>• gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento).</li></ul>
<b>Natura dei dati</b>	Personalì, dati personali relativi a condanne penali e reati
<b>Quali sono i dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta</b>	<p>Potrebbe rendersi necessaria la registrazione di dati personali presenti nella documentazione inerente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DURC (acquisendo parte dei dati da Inps e altri da Inail)</li><li>• Visure camerali (acquisiti da Infocamere)</li><li>• Certificato di Casellario Giudiziale (Tribunale)</li><li>• accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti (Anac)</li><li>• verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso)</li></ul> <p>Nel caso di acquisti sopra soglia è necessario altresì acquisire i dati inerenti:</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offerta economica, in sede di apertura del fascicolo di gara (svolto dalla Commissione per la valutazione dell'offerta);</li><li>• certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura).</li></ul> <p>Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento.</p>
<b>Modalità per fornire l'informativa e, ove necessario, acquisire il consenso</b>	<p>L'informativa può essere resa al momento della pubblicazione del bando per la fornitura di beni o servizi.</p> <p>Al momento della stipula del contratto si può consegnare un'ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito.</p>
<b>Archiviazione e conservazione (tempi, modi, quali dati)</b>	<p>I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell'oggetto della fornitura.</p> <p>Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle</p>



		<p>precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale “finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.</p> <p>Ad esempio nel caso in cui si acquisti un bene con garanzia a vita o un software con licenza d’uso illimitata in senso temporale i dati possono essere conservati a tempo indeterminato, comunque fino a che il bene o il software non viene dismesso.</p> <p>Più in generale, i dati dovrebbero essere conservati in linea con quanto previsto dal Codice Civile (art. 2220).</p>
<b>Note sui diritti dell’interessato</b>	<b>di</b>	-
<b>Categorie interessati</b>	<b>di</b>	Fornitori di beni e servizi, operatori economici.
<b>Categorie destinatari</b>	<b>di</b>	Strutture preposte all’acquisto di beni e servizi, alla liquidazione o alla gestione del contenzioso; struttura preposta al rispetto delle norme su trasparenza e anticorruzione.
<b>Comunicazione e trasferimento all’estero</b>	<b>e</b>	-

**Titolare del Trattamento:** Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; nella persona del legale rappresentante pro tempore. Dati di contatto:

email: [rettoresapienza@uniroma1.it](mailto:rettoresapienza@uniroma1.it)

PEC: [protocollosapienza@cert.uniroma1.it](mailto:protocollosapienza@cert.uniroma1.it)

**Responsabile della protezione dei dati**

Dati di contatto:

email: [responsabileprotezionedati@uniroma1.it](mailto:responsabileprotezionedati@uniroma1.it)

PEC: [rpd@cert.uniroma1.it](mailto:rpd@cert.uniroma1.it)